



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TAXI CON NATANTE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 - Definizione del servizio TAXI con natante
- Art. 3 – Ambito operativo marittimo

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 4 - Integrazione della Commissione Consultiva Comunale
- Art. 5 – Funzioni della Commissione integrata

CAPO III REQUISITI SOGGETTIVI

- Art. 6 – Figure giuridiche
- Art. 7 – Requisiti morali
- Art. 8 – Requisiti professionali

CAPO IV AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON NATANTE

- Art. 9 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 - Commissione di concorso
- Art. 13 - Graduatoria
- Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione

CAPO V VALIDITA' E TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 15 – Validità dell'autorizzazione
- Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi
- Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

CAPO VI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 18 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 19 – Zone di stazionamento
- Art. 20 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa
- Art. 21 – Uso multiplo del TAXI
- Art. 22 - Interruzione e rifiuto del servizio
- Art. 23 - Sostituzione temporanea alla guida
- Art. 24 - Tassametro
- Art. 25- Tariffe

**CAPO VII
CARATTERISTICHE DEI NATANTI**

- Art.26 - Caratteristiche del natante
- Art.27 - Sostituzione del natante

**CAPO VIII
OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI E DEGLI UTENTI**

- Art. 28 – Obblighi dell’ esercente
- Art. 29 – Atti vietati all’ esercente
- Art. 30 – Comportamento degli utenti

**CAPO IX
VIGILANZA E SANZIONI**

- Art. 31 – Vigilanza sul servizio
- Art. 32 – Sanzioni
- Art. 33 - Sospensione
- Art. 34 – Decadenza

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea svolto con natanti ad uso TAXI, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 25. Il termine natanti è qui utilizzato ai soli fini dell'applicazione della L. 21/1992. Sono fatte salve le diverse definizioni date dal Codice della Navigazione alla medesima tipologia di imbarcazioni in ragione dell'uso a cui vengono destinate.

Articolo 2 - Definizione del servizio TAXI con natante

1. Il servizio TAXI con natanti è un servizio di trasporto pubblico non di linea svolto con unità adibite al trasporto collettivo o individuale di persone e viene effettuato, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio taxi in argomento è riservato a natanti a motore che abbiano una stazza lorda fino a cinque tonnellate e non inferiore a tre.

3. Lo stazionamento dei natanti in servizio avviene presso banchina o pontile demaniale.

4. Il servizio TAXI con natanti rientra nella categoria nautica del servizio di trasporto passeggeri ed è pertanto pienamente soggetta alle pertinenti norme di disciplina di detto servizio.

Articolo 3 – Ambito operativo marittimo

1. Con riferimento al servizio TAXI con natanti, la prestazione viene effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione ed è obbligatoria nell'ambito dei confini geografici del Golfo della Spezia, a condizione che per il suo svolgimento vengano utilizzati approdi all'uopo destinati.

2. Il trasporto al di fuori dei confini geografici del Golfo ed in orario notturno è consentito solo se il titolare dell'autorizzazione, comandante l'unità, sia in possesso dei titoli professionali previsti e l'unità sia fornita della certificazione tecnica idonea al servizio da svolgere.

3. Salva diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dall'utente medesimo.

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 4 - Integrazione della Commissione Consultiva Comunale

1. La Commissione consultiva comunale di cui all'art. 6 della DCC n. 18 del 20.5.2009 (Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovettura), nel caso venga convocata per rilasciare pareri di pertinenza del presente Regolamento sarà così composta:

1 - il Dirigente del SUAP – Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato;

2 - un Funzionario del Servizio Attività Produttive o suo sostituto;

3 - il Dirigente del Servizio Mobilità o suo sostituto;

4 - due rappresentanti designati, uno per ciascuna organizzazione di categoria dei tassisti e noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti a livello provinciale;

5 - un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello provinciale;

6 - un rappresentante designato dalla Consulta comunale per i diritti dei disabili;

7 - un Funzionario del Corpo di Polizia Municipale, per le materie di competenza;
8 - un delegato dell'Agencia INLIGURIA, per le competenze in materia di turismo;
9 - il Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia o suo sostituto;
10 - un rappresentante della locale CCIAA, nel solo caso la Commissione debba fornire pareri in merito alle Tariffe di servizio.

2. La Commissione così composta è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 6 della DCC n. 18 del 20.5.2009.

3. Qualora la commissione sia chiamata ad esprimersi su materie attinenti ai profili della sicurezza della navigazione e portuale, prevenzione dell'inquinamento marino e salvaguardia della vita umana in mare sarà integrata dal Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia o suo sostituto ovvero sarà richiesto apposito parere alla Capitaneria di Porto della Spezia.

Articolo 5 – Funzioni della Commissione integrata

1. La Commissione integrata rilascia pareri obbligatori ma non vincolanti sulle seguenti materie:

- organico comunale delle autorizzazioni da destinare al Servizio Taxi con natante;
- formazione e variazione di norme regolamentari;
- bando per l'assegnazione delle autorizzazioni;
- periodo di svolgimento del servizio, turni ed orari ;
- tariffe;

Formula proposte ed esprime opinioni su eventuali altre problematiche di carattere generale del settore del trasporto di persone mediante natanti in servizio pubblico non di linea.

2. Alla Commissione consultiva integrata si applica, in quanto compatibile, il Regolamento per la disciplina del funzionamento della Commissione autoservizi pubblici non di linea approvato nella seduta del 5.10.2010 .

CAPO III REQUISITI SOGGETTIVI

Articolo 6 – Figure giuridiche

1. L'esercizio del servizio di taxi con natanti è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, da intestarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, che può esercitarla in forma singola o associata ovvero a mezzo di impresa individuale o societaria.

2. Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti professionali richiesti ai sensi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia.

3. Il titolare dell'autorizzazione può quindi essere:

- titolare di impresa individuale,
- socio o legale rappresentante di una società. In tal caso la società mantiene la disponibilità del titolo autorizzativo ed in caso di recesso del titolare dell'autorizzazione, il legale rappresentante della società potrà sospendere il titolo autorizzativo per un massimo di 12 mesi, fino alla nomina di un nuovo socio titolare.
- socio conferente di organismo collettivo (consorzio, cooperativa di produzione e lavoro, cooperativa di servizi) a cui è stata conferita temporaneamente l'autorizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 commi 2 e 3 della L. 21/1992.

Articolo 7 – Requisiti morali

1. Non possono esercitare il servizio taxi con natante di cui al presente Regolamento:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956 n. 1423](#) (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal [decreto legge 27 luglio 2005 n. 144](#) (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005 n. 155](#) (conversione in legge, con modificazioni, del [d.l. 27 luglio 2005 n. 144](#), recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965 n. 575](#) (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a riabilitazione avvenuta.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. In caso di gestione associata del titolo abilitativo, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del [Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252](#) (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Articolo 8 – Requisiti professionali

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi con natanti , oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente articolo, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione natanti della CCIAA territorialmente competente;
- c) essere in possesso dei titoli e requisiti professionali previsti dal Codice della Navigazione e dalle Leggi speciali in materia;
- d) essere proprietario o armatore del natante per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- e) non aver ceduto a terzi l'attività di taxi (con autovettura o con natante) Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell'atto di cessione dell'attività;
- f) non essere già titolare di autorizzazione taxi (con autovettura o con natante) rilasciata dal Comune della Spezia o da altro Comune;
- g) non ricadere in una delle condizioni di inammissibilità per divieto di cumulo di cui al comma 3.

2. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti della Camera di Commercio è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto o collaboratore familiare del titolare dell'autorizzazione.

3. Ogni autorizzazione è riferita ad un solo natante.

4. In merito ai commi 1 e 3 il richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione da cui risulti la non titolarità cumulativa di altre licenze o autorizzazioni per il servizio TAXI (con autovettura o con natante).

5. L'autorizzazione deve trovarsi permanentemente a bordo del natante allo scopo di certificare l'impiego dell'imbarcazione in servizio taxi. A bordo del natante deve, altresì, essere custodito il certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti .

6. In caso di giustificati motivi, l'autorizzazione potrà essere sostituita da idonea certificazione provvisoria che verrà rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o da un suo sostituto o collaboratore familiare, in possesso dei previsti titoli professionali marittimi, nelle forme di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON NATANTE

Art. 9 - Numero delle autorizzazioni

1. La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione integrata di cui al Capo II e valutate le variabili socio-economico-territoriali di cui all'art. 18 della LR N. 25/2007, stabilisce il numero delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di TAXI con natante .

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento del servizio TAXI con natante sono rilasciate in seguito a bando di pubblico concorso, per soli titoli, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al capo III, che possono esercitarle in forma singola o associata.

2. L'indizione del bando avviene con Deliberazione di Giunta Comunale che definisca il numero di autorizzazioni da adibirsi al servizio o entro 12 mesi dalla disponibilità di una o più autorizzazioni, qualora il contingente sia già stabilito, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 comma 4.

Art. 11 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni TAXI con natante dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ed i titoli oggetto di valutazione;
- c) i criteri di valutazione;
- d) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e) l'indicazione del termine entro cui deve essere obbligatoriamente iniziata l'attività in caso di assegnazione dell'autorizzazione.

2. Il Bando, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale, deve essere pubblicato sul sito web del Comune della Spezia, nella sezione dedicata al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio TAXI con natante:

- Aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- Essere in possesso di natante a propulsione elettrica.

Art. 12 - Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione tecnica di cui fanno parte i seguenti membri, già componenti della Commissione consultiva comunale di cui al precedente Capo II :

- Presidente: Dirigente del SUAP o altro Funzionario dallo stesso delegato;
- Componente: Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- Componente: Funzionario del SUAP.

2. L'attività di segreteria tecnica viene svolta dal Funzionario SUAP o altro dipendente incaricato.

3. La commissione procederà alle opportune verifiche dei requisiti dei partecipanti, per quanto attiene a possesso di titoli professionali e proprietà del mezzo nautico da adibire a servizio taxi, presso i competenti uffici della Capitaneria di Porto della Spezia o del competente Ufficio Marittimo di iscrizione del marittimo e di iscrizione del natante.

Art. 13 - Graduatoria

1. La graduatoria provvisoria viene stilata dalla Commissione di concorso ed approvata con Determinazione Dirigenziale, al termine della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 10.

2. La graduatoria definitiva verrà approvata con Determinazione Dirigenziale al termine della verifica della documentazione comprovante i requisiti richiesti e dichiarati, entro 150 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria.

3. La graduatoria resta in vigore per tre anni che decorrono dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

4. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del SUAP, entro 30 giorni dalla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati che non possono essere autocertificati, compreso il possesso del natante.

2. Le autorizzazioni vengono rilasciate, dal Dirigente del SUAP, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

CAPO V

VALIDITA' E TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 15 – Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo si verifichino le condizioni previste dal capo X che ne determinino la decadenza.

Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio TAXI con natante é trasferita, su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata che potrà esercitarla in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni continuativi;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. La richiesta di trasferimento viene trasmessa al SUAP dal titolare. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti sopraindicati.

3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia socio o legale rappresentante di una società e receda, decada o venga escluso dagli organi sociali, l'autorizzazione rientra nella disponibilità della società ed il nuovo legale rappresentante è tenuto a comunicarne la sospensione per un massimo di 12 mesi e fino alla nomina del nuovo socio titolare in possesso dei requisiti professionali previsti.

4. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'Autorità Sanitaria di appartenenza e trasmesso, entro 30 giorni dal rilascio, al SUAP.

5. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dell'Autorità Sanitaria attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla

lettera c) del primo comma. Le medesime scadenze previste per l'inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche nel caso in cui il titolare sia soggetto a provvedimenti che implicino decadenza o revoca del requisito professionale.

6. Sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente, l'attività può essere esercitata da un sostituto in possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento, designato dal titolare ai sensi dell'art. 23 del Regolamento.

7. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra autorizzazione TAXI.

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso, siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero può essere trasferita, entro il termine di un anno dal decesso, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

2. Per il trasferimento della licenza ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria presentare, entro tre mesi dalla data del decesso, una richiesta, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile relativo alla rinuncia, da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare.

3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro un anno dalla data del decesso, di una richiesta, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile relativo alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità della licenza al soggetto designato, nonché all'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.

4. Nel caso in cui il titolare deceduto abbia esercitato l'attività in qualità di socio o legale rappresentante di una società, il nuovo legale rappresentante provvede a richiedere l'intestazione del titolo autorizzativo ad altro socio in possesso dei requisiti richiesti, secondo i patti sociali intercorrenti tra le parti ed entro 12 mesi dall'avvenuto decesso.

CAPO VI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione TAXI con natanti o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 3 mesi dalla data di rilascio del titolo.

2. La sospensione del servizio, a qualunque titolo avvenga, dovrà essere comunicata entro 5 giorni all'Ufficio comunale competente e non può protrarsi oltre i 6 mesi.

3. Nel caso di sospensione del servizio dovuta al decesso del titolare, si rimanda a quanto stabilito all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 19 – Zone di stazionamento

1. I punti di attracco per l'esercizio del servizio di TAXI sono definiti con Deliberazione della Giunta Comunale che, sentita la Commissione di cui al capo II, può determinarne l'incremento o la diversa collocazione .

2. A tal fine il Comune della Spezia, ottenuto in concessione dall'Autorità Portuale lo specchio acqueo e quanto altro necessario per l'attracco delle imbarcazioni del Servizio Taxi, affida tali spazi ai vincitori del Bando di cui al precedente capo IV o a coloro che siano subentrati nell'esercizio dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte.

3. Lo stazionamento presso le banchine di attracco è consentito esclusivamente durante il turno di servizio.

4. I singoli affidatari degli ormeggi provvedono a corrispondere la quota parte di canone atta a recuperare il costo della concessione che il Comune corrisponde all'Autorità Portuale .

Art. 20 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di TAXI con natante è svolto durante tutto l'arco dell'anno.

2. Il servizio di TAXI con natante è svolto obbligatoriamente dalle ore 9.00 alle ore 23.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. E' facoltà degli operatori protrarre il servizio in orario notturno qualora lo richieda l'utenza e lo consentano le condizioni meteo-marine, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2.

3. I criteri per la formazione dei turni del servizio TAXI con natante e degli orari di servizio nonché eventuali modifiche sono stabiliti, con Deliberazione della Giunta Comunale, udito il parere della Commissione consultiva integrata di cui al capo II .

4. L'ufficio comunale competente provvederà ad affiggere apposito cartello indicante gli orari del servizio presso l'area di stazionamento dei natanti.

5. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai Taxi con natanti del Comune della Spezia e nei modi seguenti:

a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione di Giunta comunale, a chiamata diretta o via telefono;

b) al di fuori delle zone di cui alla lettera a), quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito presso altro punto di attracco del Golfo della Spezia, considerato nei suoi confini geografici. In tale caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.

6. Nei modi indicati al precedente comma lettera a) la corsa sarà attribuita al natante primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera b) il cliente potrà scegliere il natante senza vincoli di precedenza.

7. Il trasporto può essere effettuato nel rispetto dei limiti territoriali indicati dal Codice della Navigazione o dalla restante normativa, in funzione della tipologia di natante utilizzato e nei limiti della pertinente certificazione di sicurezza rilasciata dalla Capitaneria di Porto.

Art.21 – Uso multiplo del TAXI

1. E' consentito l'uso multiplo del taxi.

2. Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente lo stesso natante, corrispondendo il pagamento della quota di corrispettivo corrispondente al tragitto effettuato.

3. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.

4. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.

5. La quota di corrispettivo è determinata da un tassmetro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.

6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista dal tassametro multiutente.

Art.22 - Interruzione e rifiuto del servizio

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, o per altre cause di forza maggiore, il committente ha diritto ad un servizio sostitutivo.

2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o l'altrui incolumità. In tali casi il titolare, qualora lo ritenesse necessario, segnala l'esistenza della situazione alle forze dell'ordine.

3. Il servizio TAXI con natante è reso obbligatoriamente a chiunque lo richieda. Il conducente può tuttavia rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.

Art.23 - Sostituzione temporanea alla guida

1. I titolari di autorizzazione TAXI con natante possono essere sostituiti temporaneamente alla condotta dell'unità da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 8 della Legge Regione Liguria n° 25 del 4 luglio 2007 ed in possesso dei requisiti prescritti al capo III del presente regolamento.

Nel periodo di sostituzione, il sostituto dovrà preventivamente espletare le pertinenti pratiche amministrative presso la competente Autorità Marittima ai sensi della vigente normativa del settore marittimo.

2. Il sostituto può essere anche collaboratore familiare in conformità a quanto previsto dall'art. 230 Cod. Civ. .

3. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione, gestita in forma singola per l'esercizio del servizio di TAXI con natante, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 8 della L.R. 25/2007 ed in possesso dei requisiti prescritti al CAPO III del presente regolamento, fino all'età di anni 21.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato e può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il soggetto che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, trasmette comunicazione preventiva di sostituzione all'indirizzo PEC del SUAP, corredata dalla copia del contratto, sottoscritto dallo stesso e dal sostituto, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal capo III del presente regolamento, da parte di quest'ultimo.

6. Copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell'unità ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 24 – Tassametro

1. Tutti i natanti autorizzati al servizio di taxi debbono installare, in maniera ben visibile per l'utenza, il tassametro punzonato, e un dispositivo luminoso (display), nella cabina passeggeri, che riporti gli importi registrati dal tassametro stesso.

2. E' vietato manomettere il tassametro.

3. In caso di avaria del tassametro il conduttore deve provvedere immediatamente alla riparazione oppure alla temporanea sostituzione con un altro tassametro.

4. E' fatto obbligo di informare entro 48 ore l'ufficio comunale competente, dell'avvenuta avaria.

5. Il tassametro deve essere azionato non appena sale a bordo l'utente ed inizia il servizio, nel caso di acquisizione del servizio presso le stazioni comunali o in tutte le acque all'interno del

Golfo della Spezia. In caso di acquisizione del servizio su chiamata, il tassametro viene attivato al momento della partenza del taxi dalla stazione comunale più vicina.

6. Il tassametro deve essere bloccato non appena il taxi sia giunto a destinazione o licenziato dal cliente.

7. E' fatto obbligo di installare e porre in funzione due dispositivi illuminabili con la scritta "TAXI", posti ai due lati della cabina dell'unità, in posizione chiaramente visibile a distanza non inferiore a 20 metri, da accendere quando il tassametro è in posizione "libero".

Ciascun dispositivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) scritta nera su fondo giallo;
- b) caratteri della scritta di cm 4 di altezza;
- c) fondo giallo delle dimensioni di cm 15 di base e cm 6 di altezza;
- d) illuminazione a due lampade indipendenti, facilmente sostituibile.

8. Il posizionamento dei dispositivi illuminabili con la scritta "TAXI" non deve contrastare con le luci di navigazione e le luci di via (verde a dritta e rosso a sinistra).

Art. 25 – Tariffe

1. Le tariffe per i taxi acquei, differenziate per i percorsi entrogolfo e per i percorsi oltregolfo, sono determinate con riferimento agli stimati costi sopportati per l'attuazione del servizio, con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere dell'apposita Commissione di cui al capo II.

2. Le tariffe determinate a norma del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con gli stessi criteri e procedimenti.

3. Sui pontili e all'interno della cabina passeggeri dei natanti devono essere esposti, in modo visibile, il tariffario, le condizioni generali di trasporto, compresa la portata massima dei natanti, e le indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

4. I titolari di autorizzazione taxi o i loro sostituti alla guida non possono utilizzare le stazioni taxi comunali se privi di tariffario esposto e relative condizioni generali di trasporto e devono provvedere, in caso di assenza del medesimo, ad affiggerne copia immediatamente e comunque prima dell'acquisizione del servizio.

L'inosservanza della prescrizione di cui sopra viene punita con le sanzioni di cui al capo X del presente Regolamento.

5. La Commissione Integrata di cui al capo II, nel caso sia convocata per la determinazione delle tariffe, sarà ulteriormente integrata da un rappresentante della locale Camera di Commercio.

CAPO VII CARATTERISTICHE DEI NATANTI

Art.26 - Caratteristiche del natante

1. Le unità adibite al servizio TAXI hanno stazza lorda non inferiore a tre e non superiore a cinque tonnellate.

Art. 27 - Sostituzione del natante

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono riferite ad un singolo natante specificatamente indicato nell'autorizzazione stessa.

2. La sostituzione del natante dovrà essere comunicata al competente ufficio Comunale che provvederà ad annotarla nell'autorizzazione, dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto della Spezia.

CAPO VIII

OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI E DEGLI UTENTI

Art. 28 – Obblighi dell' esercente

1. Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza TAXI o loro sostituti, hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere il natante pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro il secondo giorno successivo, qualsiasi oggetto dimenticato o smarrito dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare con diligenza la qualità del trasporto;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione a bordo del natante, con particolare riguardo all'orologio marino / tassametro;
- h) seguire il percorso più breve per raggiungere la meta richiesta informando il cliente riguardo ad ogni deviazione che si rendesse necessaria;
- i) consentire l'occupazione di tutti i posti a sedere;
- l) rispettare i turni di servizio;
- m) informare anticipatamente la clientela dei costi della corsa, in presenza di tassametro guasto;
- n) informare la clientela, se rotta o mancante la strumentazione per i pagamenti elettronici.
- o) comunicare, entro 10 giorni, all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del natante;
- p) rilasciare, su richiesta dell'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, indicato dall'orologio marino/tassametro, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
- q) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
- r) esporre in modo ben visibile, all'interno del natante, l'estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
- s) adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente e dai discenti atti Ordinativi delle competenti autorità.

Art. 29 – Atti vietati all' esercente

1. Nell'esercizio della propria attività ai titolari di licenza TAXI o loro sostituti, è vietato:

- a) far salire sul natante persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) custodire o trasportare animali propri sul natante;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, tranne che nel caso di forza maggiore o di evidente pericolo per l'incolumità propria o di terzi o salvo esplicita richiesta del committente;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalla tariffa tassametrica e dagli eventuali supplementi , oppure rispetto alla tariffa contrattata antecedentemente alla corsa (in caso di guasto al tassametro/orologio marino);
- e) rifiutare il trasporto di bagaglio al seguito nei limiti di capienza del natante;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità di utenti con difficoltà di deambulazione;
- g) fumare, mangiare e bere durante l'esercizio del trasporto;
- h) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, in precedenti servizi, abbia arrecato danno al natante, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- i) manomettere il tassametro.

Art. 30 – Comportamento degli utenti

1. Gli utenti del servizio devono attenersi alle disposizioni impartite dal Comandante e dal personale di bordo.

2. Agli utenti del servizio taxi con natante di noleggio con conducente è vietato:

- a) fumare, mangiare e bere durante il trasporto;
- b) gettare oggetti sia all'interno dell'abitacolo sia al di fuori di esso;
- c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere il trasporto quando esso, per la tipologia degli oggetti o per le loro dimensioni, determini una violazione della legislazione vigente;
- e) agli utenti del servizio taxi con natante è altresì vietato scegliere il natante da utilizzarsi nella corsa.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 – Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio viene svolta dagli organi di polizia giudiziaria e amministrativa i quali procedono all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 32 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle previsioni di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL), che prevede il pagamento di una somma da € 25 a € 500.

2. Per quanto attiene il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, visto l'articolo 16, comma 2, della legge n.689/1981, come sostituito dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n.125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n.92, che istituisce la possibilità, per le violazioni relative ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, di stabilire diverso importo, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo 16, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal già richiamato articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, e visto altresì la deliberazione della Giunta comunale n.293 del 22.09.2008 ("*Norme organizzative per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali in genere in materia di sicurezza urbana*") che disciplina la possibilità di graduare le somme previste a pagamento in misura ridotta, dovrà farsi riferimento alla tabella di cui appresso. Eventuali successive modifiche, sia in ordine alla fattispecie di violazione, sia alla relativa diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta, potranno essere adottate con apposita Delibera di Giunta Comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

3. Autorità competente ex art. 17 L. 689/81 è il Sindaco, cui spetta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 L. 689/81. Tali compiti verranno svolti dal Comandante del Corpo di P.M. individuato quale figura Dirigenziale competente con Delibera di Giunta Comunale n. 293/2008 il quale, nel determinare l'importo da ingiungere, seguirà i criteri di cui all'art. 11 L. 689/81 .

4. Il rifiuto della prestazione del servizio da parte dell'esercente il servizio di Taxi è soggetto alla sanzione di cui all'art. 28 della LR n. 25/2007.

5. L'esercizio dell'attività di trasporto persone senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 è soggetto alla sanzione di cui all'art. 29 della LR 25/2007.

6. In caso di collaborazione o sostituzione alla guida, le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate anche al titolare dell'attività a titolo di concorso, fatti salvi gli esimenti di legge.

7. Tabella sanzioni:

TIPO DI ILLECITO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Tutte le violazioni di cui al presente Regolamento	€ 100

Art. 33 – Sospensione

1. E' prevista la sospensione dell'attività con atto del Dirigente del competente ufficio per un periodo da 15 a 180 giorni, nei seguenti casi:

a) violazione delle norme del Codice della Navigazione, relativo Regolamento di esecuzione e provvedimenti ordinatori vigenti emanati dalle competenti Autorità, che prevedano la sospensione del titolo di navigazione;

b) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei natanti;

c) mancata comunicazione della sospensione del servizio da parte del titolare della licenza o dell'autorizzazione;

d) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;

- e) utilizzo di tassametro privo delle piombature richieste;
- f) applicazione di tariffe diverse da quelle previste dal presente Regolamento;
- g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il Dirigente del competente ufficio comunale, dispone un periodo di sospensione dell'attività proporzionale alla gravità dell'infrazione.

3. I comportamenti recidivi, qualora la seconda violazione sia avvenuta entro il trecentosessantacinquesimo giorno dalla prima sono sanzionati con una ulteriore sospensione della licenza da un minimo di 30 gg ad un massimo di un anno.

4. La sospensione dell'autorizzazione viene comunicata alla Capitaneria di Porto per gli adempimenti di competenza.

Art. 34 – Decadenza

1. L'autorizzazione di noleggio con conducente di natante decade nel caso in cui il titolare abbia:

- a) omesso di iniziare il servizio entro il termine stabilito dal presente Regolamento;
- b) violato la norma che vieta il cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per il servizio taxi con quella per il servizio di noleggio con conducente;
- c) perduto i requisiti per l'accesso alla professione di tassista con natanti;
- d) violato le norme che disciplinano il trasferimento dell'autorizzazione;
- e) subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- f) sospeso il servizio per oltre 30 giorni nell'anno in corso, anche non consecutivi, senza giustificato motivo e senza aver ottemperato gli obblighi di comunicazione all'Ufficio comunale;
- g) sospeso l'attività da oltre sei mesi;

2. Nel caso si verificano le condizioni di cui al comma 1, il Dirigente del competente ufficio comunale dispone la decadenza dell'autorizzazione con Determinazione Dirigenziale da notificarsi al titolare dell'autorizzazione.